



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 24 Del 29-03-2021

COPIA

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) EX ART.1, COMMI 859-869, DELLA LEGGE N.145/2018 E S.M.I. PROVVEDIMENTI ."

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:55, in Orsogna e nella casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Salerni Ernesto	SINDACO	P
MARINUCCI ANDREA	VICESINDACO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	ASSESSORE	P
TIVOLESI GIULIANA	ASSESSORE	P
MONTEFUSCO TIZIANA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sabatini Cristiana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione	S	Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 18-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità telematica tramite collegamento in videoconferenza dell'Assessore Montefusco Tiziana dalla propria abitazione, con il Sindaco, gli Assessori Marinucci Andrea, D'Orazio Paolo Erminio, Tivolesi Giuliana e il Segretario Comunale riuniti presso la sede comunale, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17.03.2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) il quale dispone che: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;*

Dato atto che questo Ente con decreto sindacale n. 6 del 15.04.2020, ha approvato i criteri per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al citato art. 73 D.L. 18/2020;

Visti:

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2020-2022;
- l'art. 107, comma 2, DL 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, DL 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- l'art. unico del D.M.I. 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: *“Il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”;*
- la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, la quale ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2019, la quale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 05/03/2020, la quale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, la quale ha disposto l'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, la quale ha disposto l'approvazione del Bilancio Finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 28/05/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Visto che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

Ricordato che l'art. 1, comma 862, della L. 145/2018, prevede espressamente che:

“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte

corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”;

Ricordato, altresì, che il comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”;

Dato atto che il comma 861 dell'art. 1 della L. 145/2015 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Visto il decreto Milleproroghe n. 183 del 31/12/2020, (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021) conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21, che ha confermato l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali già a partire da quest'anno ma con alcune importanti novità:

“4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base

dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”;

Per verificare l'eventuale obbligo di iscrizione del Fondo garanzia debiti commerciali alla Missione 20 del Bilancio 2021-2023 gli enti che hanno rilevato disallineamenti tra i propri dati e quelli presenti in PCC potranno, pertanto, procedere prendendo a riferimento solo le proprie scritture contabili secondo le operazioni di seguito indicate:

- 1) Confronto tra l'ammontare del debito commerciale residuo al 31.12.2020 con quello risultante al 31.12.2019: o se ridotto di una quota pari almeno al 10% dello stock di debito 2019 non si iscrive il FGDC;
 - a. se la riduzione dello stock di debito 2020 è inferiore al 10% dello stock 2019 o peggio non vi è stata riduzione si procedere come al punto 2 di seguito illustrato;
- 2) Confronto tra lo stock di debito commerciale al 31.12.2020 con il totale delle fatture ricevute nel corso del 2020: o se lo stock di debito è pari al massimo al 5% del totale delle fatture ricevute non si iscrive il FGDC;
 - a. se lo stock di debito corrisponde ad un valore superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2020 si iscrive il FGDC;
- 3) tempo medio di pagamento superiore allo zero;
- 4) La quantificazione del FGDC è data dall'applicazione di un valore percentuale stabilito al comma 862;

“Viene corretto anche il successivo comma 862, con la precisazione che le somme eventualmente accantonate al Fondo confluiscono nella parte accantonata del risultato di esercizio e non nella sua parte libera;

Infine, viene modificato il comma 869, prevedendo che la pubblicazione dei dati relativi ai tempi di pagamento ed al debito scaduto dei singoli enti all'interno del sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri decorra dal 1° gennaio 2021 anziché dal 1° gennaio 2019. Viene infine riformulata la lettera b) del medesimo comma. Le parole: “con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi” sono infatti così sostituite: “con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza.”;

Considerato che questo ente:

- ha proceduto al riallineamento dei dati tra la PCC e le scritture contabili al 31/12/2019;
- ha in corso il riallineamento dei dati desumibili dalle scritture contabili e con quelli presenti in piattaforma PCC integrando le informazioni pervenute dai singoli Responsabili che hanno accettato i documenti fiscali informatici ,relativi all'esercizio 2020;

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità di utilizzare i dati desumibili dalle proprie scritture contabili per il solo anno 2021 ai fini dell'eventuale conteggio del Fondo di garanzia debiti commerciali come previsto dal decreto Milleproroghe n. 183 del 31/12/2020 fino al totale riallineamento dei dati;

Verificato che dalle proprie scritture contabili, agli atti presso l'ufficio finanziario, si attestano alla data del 31.12.2020 i seguenti valori:

A. TOTALE DELLE FATTURE RICEVUTE nel 2020	€ 1.989.186,45
B. 5% DEL TOTALE DELLE FATTURE RICEVUTE NEL 2020	€ 99.459,32
C. DEBITO COMMERCIALE RESIDUO AL 31 DICEMBRE 2020	€ 63.640,83
D. TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO ANNUO	(-6,11) MENO 6,11

Risulta che:

- il debito commerciale residuo al 31 dicembre 2020 (C) non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno 2020;
- Il tempo medio di pagamento annuale non è superiore a 0 (zero);
- Si è proceduto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito istituzionale dei suddetti dati;

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dall'Ufficio Finanziario, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali a valere sul Bilancio Finanziario 2021;

Acquisito il parere da parte dell'organo di revisione, giusto Prot. n. 2860 del 29/03/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che alla luce degli indicatori risultanti dai dati contabili dell'Ente, come attestati dal competente Ufficio Finanziario, estrapolati dalle scritture contabili, e dagli obblighi di comunicazione e di trasparenza, questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali sull'esercizio 2021;
- 2) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 07-04-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 07-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

CAPIGRUPPO N. 3144 DEL 07-04-2021

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

ORSOGNA, li 07-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 07-04-2021

Il Segretario Comunale
Sabatini Cristiana
